

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI - ONLUS

Art. 1 : Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 266/91 un'associazione di volontariato denominata Malattie Reumatiche Infantili - Onlus (in sigla A.M.RE.I. ONLUS) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione ha sede legale attualmente in Roma, presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S. Onofrio n.4.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed uffici a Roma e in altre città d'Italia e all'estero.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 : Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 : Scopo e attività dell'Associazione

Malattie Reumatiche Infantili - Onlus è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed allo scopo di:

- assicurare ad ogni bambino affetto da Malattie Reumatiche il diritto al trattamento ottimale e ad una sua "socializzazione" intesa come inserimento in una vita normale;
- promuovere e diffondere informazione sulle tecniche e sugli strumenti più evoluti nei campi della gestione, della organizzazione e dello sviluppo nel rispetto delle varie tradizioni culturali, anche istituendo rapporti con università e centri di studio in Italia e all'estero;
- promuovere la ricerca scientifica, anche mediante la istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipo di incentivazione;
- attivare uffici di ricerca e sviluppo in linea con la missione formativa dell'Associazione, coordinati con le Università ed i centri di studio sopra menzionati;
- promuovere il depistage e la rilevazione statistici della malattia sopra indicata;
- organizzare eventi, manifestazioni, concerti, mostre, anche a carattere benefico e partecipare agli stessi e quanto altro sia strumentale all'avvicinamento e alla conoscenza delle malattie reumatiche infantili;
- diffondere informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante le Malattie Reumatiche infantili, anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
- affiliarsi e collaborare con altre organizzazioni sia nazionali che internazionali operanti con scopi analoghi.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre

associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 4 : Soci - Criteri di ammissione e di esclusione.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono non sono né trasferibili, né rivalutabili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6.

Art.5 : Patrimonio Sociale

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per

sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
- con le rendite dell'eventuale fondo di dotazione;
- con gli eventuali contributi e liberalità dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, Organismi Internazionali, Enti pubblici, Società ed istituti privati, persone fisiche;
- con l'informazione e la sensibilizzazione del maggior numero possibile di persone sulle finalità dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 6 : Cariche Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potrà essere erogato il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica nei limiti fissati annualmente dall'assemblea dei soci.

Art. 7 : L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera o a mezzo fax da inviare a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci; in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci presenti.

La seconda convocazione deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione.

In prima convocazione ed in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 8 : Il Consiglio direttivo

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, dura in carica tre anni, e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, con lettera anche elettronica da spedire otto giorni prima della riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; in caso di urgenza con telegramma, o via fax, da inviare tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri è necessaria la presenza di almeno due componenti.

Non è ammessa la delega fra consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese.

Il Consiglio Direttivo coordina l'attività dei diversi comitati, favorendone l'orientamento finalizzato agli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno tre volte all'anno.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali del l'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 9 : Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente può prendere da solo le necessarie decisioni da sottoporre nel più breve tempo alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- ha il potere di effettuare depositi e di accendere conti di corrispondenza presso banche ed altri istituti.

Art. 10 : durata mandati.

Il mandato del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo è triennale.

Art. 11 : Il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 : Il Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio e svolge funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Il Segretario Generale coordina in accordo con il Presidente l'attività dei diversi comitati, curandone l'orientamento finalizzato agli scopi dell'Associazione.

Art. 13 : Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 : Scioglimento e Liquidazione.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 15 : Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, nominati dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Art. 16 : Norme applicabili

Per tutto quanto previsto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione vigente in materia.